



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3

Misura 3. Industria culturale e creativa 4.0

Investimento 3.2. “Sviluppo dell'industria cinematografica (progetto Cinecittà)”

MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 1° APRILE 2026, N. 6 SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL D.LGS N. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELATIVA ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

TRA

la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura (C.F. 97804160584), quale struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, con sede in Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, in persona della dott.ssa Ilaria Ivaldi, in virtù di delega del Direttore generale Cinema e Audiovisivo rep. 280 del 19 febbraio 2026,

(di seguito “Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento o DGCA”)

E

Cinecittà S.p.A. (C.F. e P.IVA 11638811007), con sede legale in Roma (00173), Via Tuscolana n. 1055, in persona dell'Amministratore Delegato, e legale rappresentante *pro tempore*, Manuela Cacciamani

(di seguito “Soggetto Attuatore” o “Cinecittà”),
di seguito congiuntamente indicate anche come “**Parti**” e singolarmente come la “**Parte**”.

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/2509 del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) e abroga il Regolamento (UE) 2018/1046;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificata, da ultimo, con Decisione del Consiglio ECOFIN ECOFIN 7138/26 del 25 marzo 2026;

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 3 “*Industria culturale e creativa 4.0*”, Investimento 3.2: “*Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)*”;

VISTA la Comunicazione Bruxelles, 4.6.2025 COM (2025) 310 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “*NextGenerationEU - La strada verso il 2026*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 attuativo del predetto decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n.56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante *“Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”*;

VISTO il decreto-legge del 19 febbraio 2026, n. 19 *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 che assegna a ciascuna Amministrazione centrale titolare, in relazione agli interventi di rispettiva competenza, le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2024, recante *“Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;*

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 settembre 2025 recante *“Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 3 maggio 2024, concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante *“Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 4, del predetto decreto legislativo marzo 2023, n. 36, che sostituisce l'art 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in base al quale *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e relativi allegati;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32 recante *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto- legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27 relativa al Monitoraggio delle misure PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28 relativa al *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato - del 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle *“Procedure finanziarie PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato – del 11 agosto 2022, n.30 relativa alle *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato - del 13 marzo 2023, n. 10 relativa agli *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato - del 14 aprile 2023, n. 16 relativa alla *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato - del 27 aprile 2023, n. 19 relativa all' *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato - del 24 luglio 2023, n. 25 relativa alle *“Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato – del 15 settembre 2023, n. 27 relativa all' *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle*

Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze– Ragioneria Generale dello Stato – del 12 marzo 2024, n. 10 relativa alle *“Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 28 marzo 2024, n. 13 relativa all' *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 14 maggio 2024, n. 22 relativa all' *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 15 luglio 2024, n. 33 relativa all' *“Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato – del 19 settembre 2025, n. 22 relativa alle *“Indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi PNRR”*;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Cultura Versione 1.6 dell'8 agosto 2025 e relativi allegati, approvato con decreto del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR del MiC dell'8 agosto 2025, n. 5;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Dipartimento per l'Amministrazione Generale del 16 settembre 2025, n. 2052 e ss.mm.ii, recante *“Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura”* che individua la Direzione generale Cinema e audiovisivo, quale la struttura delegata al coordinamento del processo di attuazione dell'investimento 3.2 *“Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)”*;

CONSIDERATO che la Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, pubblicata con n. 9381/24 del 26 aprile 2024 che modifica la *“Decisione di Esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1REV 2)”* del 13 luglio 2021, rimodulata da ultimo con Decisione del Consiglio ECOFIN 15114/24 del 12 novembre 2024, ha accolto la proposta della Commissione europea del 27 novembre 2023 di rimodulazione dell'investimento 3.2 *“Sviluppo industria*

cinematografica (Progetto Cinecittà)”, riducendo il numero dei teatri/studi da realizzare da n. 17 a n. 9 (Obiettivo M1C3-21);

CONSIDERATO che la rimodulazione dell’investimento 3.2 è stata recepita a livello nazionale con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 3 maggio 2024, recante “*Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni*”, il quale ha rimodulato l’assegnazione delle risorse da euro 300.000.00,00 a euro 230.000.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 5, lett. b, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge n. 29 aprile 2024, n. 56, al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi PNRR nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti, per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, sono state destinate all’investimento «*Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà*» ulteriori risorse pari a euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per un totale di euro 30.000.000,00;

CONSIDERATO che, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 dicembre 2024, recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*” – Tabella 14, sono state ridotte le risorse destinate con il predetto decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 per un importo pari a euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e che, pertanto, il totale di fondi nazionali destinati all’investimento «*Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà*» è pari a complessivi euro 28.000.000;

CONSIDERATO che a valere su tale stanziamento sono già stati effettuati pagamenti al S.A. per un importo di € 10.000.000,00 autorizzato con DD rep. 3988 del 13 dicembre 2024 per A.F. 2024, per un importo di € 7.588.231,19 autorizzato con DD rep. 3302 del 16 settembre 2025 e per un importo di € 1.411.768,81 rep. 4245 del 15 dicembre 2025 per A.F. 2025;

CONSIDERATO che i fondi Stato sono allocati al CAP. 8580 PG 1;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Cinecittà S.p.A. ha presentato, in data 10 novembre 2025 con nota acquisita agli atti della Direzione generale Cinema e audiovisivo al prot. n. 47335, una proposta di modifica del Piano Esecutivo di dettaglio per un importo complessivo pari a euro 233.821.183 di cui euro 205.821.183 a valere su fondi PNRR ed euro 28.000.000,00 a valere sui fondi previsti ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

VISTA l’approvazione, da parte della Direzione generale Cinema e audiovisivo del 16 dicembre 2025, con nota prot. n. 53575, del Piano esecutivo M1C3 – Investimento 3.2 – “*Sviluppo dell'Industria cinematografica (Progetto Cinecittà)*”, in capo al Soggetto Attuatore Cinecittà S.p.A.;

VISTA la nota della Direzione generale Cinema e audiovisivo, prot. n. 3958 del 29 gennaio 2026, con la quale sono stati trasmessi all’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR i Piani Esecutivi presentati dai Soggetti Attuatori Cinecittà S.p.A. e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia con i relativi allegati e le predette note di approvazione;

VISTO il decreto ministeriale del 29 gennaio 2026, n. 41, con oggetto “*Modifica al decreto ministeriale 22 gennaio 2025, n. 17 recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 3 “Industria Culturale e creativa 4.” Investimento 3.2: “Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)” del PNRR finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU*” con il quale conseguentemente si approva la seguente ripartizione delle risorse destinate al predetto Investimento:

Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.2: “Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)”			
Componente	Realizzazione	Soggetto attuatore	Ripartizione risorse
A	Costruzione di nuovi studi e recupero di quelli esistenti e strutture annesse, anche con soluzioni ad alta tecnologia.	Cinecittà S.p.A.	€ 201.456.183,00
C1	Rafforzamento delle abilità e delle competenze professionali nel settore audiovisivo, in 3 macroaree professionali: profilo commerciale/manageriale; profilo creativo/artistico; profilo tecnico	Cinecittà S.p.A.	€ 4.365.000,00
Totale – Cinecittà S.p.A.			€ 205.821.183,00
B	Investimenti innovativi per potenziare le attività produttive e formative del Centro Sperimentale di Cinematografia, compresi nuovi strumenti per la produzione audiovisiva, l'internazionalizzazione e gli scambi culturali ed educativi; sviluppo di infrastrutture (set di produzione virtuale in diretta) per uso professionale e formativo attraverso l'e-learning, la digitalizzazione e la modernizzazione del parco di edifici e impianti, in particolare al fine di promuovere la trasformazione tecnologica e ambientale; conservazione e digitalizzazione del patrimonio audiovisivo	Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia	€ 19.943.817,00
C2	Rafforzamento delle abilità e delle competenze professionali nel settore audiovisivo, in 3 macroaree professionali: profilo commerciale/manageriale; profilo creativo/artistico; profilo tecnico	Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia	€ 4.235.000,00
Totale - Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia			€ 24.178.817,00
Totale investimento 3.2			€ 230.000.000,00

VISTO l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, per la realizzazione dell'investimento e la regolamentazione della relativa attuazione, gestione e controllo del 01 aprile 2026, n. 6, tra la Direzione generale Cinema e audiovisivo e Cinecittà S.p.A., recante “*Modifica dell'accordo del 21 marzo 2025, n. 5 sottoscritto ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016(ora art. 7, comma 4 del d.lgs. n.36/2023) per la realizzazione dell'investimento e la regolamentazione della relativa attuazione, gestione e controllo*”;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Cinecittà S.p.A. ha predisposto un nuovo Piano Esecutivo M1C3 – Investimento 3.2 – “Sviluppo dell’Industria cinematografica (Progetto Cinecittà) rimodulato, datato giugno 2026, trasmesso alla Direzione generale Cinema e audiovisivo in data 24 giugno 2026 con nota prot. 2013, agli atti della Direzione al prot. n. 30428 di pari data;

VISTA l’approvazione, da parte della Direzione generale Cinema e audiovisivo, del 24 giugno 2026, con nota prot. n. 30465, del Piano esecutivo M1C3 – Investimento 3.2 – “Sviluppo dell’Industria cinematografica (Progetto Cinecittà)”, in capo al Soggetto Attuatore Cinecittà S.p.A. datato giugno 2026 succitato;

VISTO l’art. 11, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con legge n. 29 aprile 2024, n. 56, che prevede che *“al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”*;

VISTO l’art. 18 quinquies del decreto legge del 9 agosto 2024 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 7 ottobre 2024, che prevede al comma 1 che *“al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale del 4 gennaio 2025, n. 3 con il quale *“si stabiliscono i criteri e le modalità cui le amministrazioni titolari delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i soggetti attuatori dei relativi interventi si attengono nel dare seguito agli adempimenti previsti dall’art. 18 -quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143”*;

VISTA la nota prot. n. 11917 del 16 aprile 2025 a firma del direttore generale dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del MiC con la quale si informa della pubblicazione sul proprio sito web delle – *“Indicazioni operative in merito alle procedure attuative di presentazione e verifica delle richieste di trasferimento di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024”*;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare: la milestone M1C3-20, conseguita entro il T2 2023, “Firma del contratto tra il soggetto attuatore Cinecittà S.p.A. e le imprese in relazione alla costruzione di nove studi” per cui *“L'indicatore deve misurare il numero di procedure di affidamento dei lavori concluse con la firma del contratto di aggiudicazione dei lavori. Il contratto tra l'ente attuatore Cinecittà e le società deve prevedere i criteri di selezione/ammissibilità ai fini della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e/o delle società. Impegno/obiettivo di investire il 20 % in beni/attività e/o società conformi ai criteri di selezione per il controllo digitale e il 70 % ai criteri di selezione per il controllo del clima”*; il target M1C3-21, da conseguire entro il T2 2026, *“Rilascio di certificati di completamento dei lavori per la costruzione o la ristrutturazione di almeno 9 studi. Fornitura di beni, servizi e lavori per il Centro Sperimentale di Cinematografia, tra cui: i) creazione di un set di produzione virtuale in diretta; ii) piattaforma di e-learning per la cinematografia; iii) digitalizzazione delle attività di apprendimento e insegnamento; iv)*

digitalizzazione e conservazione del patrimonio audiovisivo.”;

RICHIAMATO l’Accordo stipulato ai sensi dell’art. 7 comma 4 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, per la realizzazione dell’investimento e la regolamentazione della relativa attuazione, gestione e controllo del 1° aprile 2026, n. 6, tra la Direzione generale Cinema e audiovisivo e Cinecittà S.p.A. e, in particolare, visto l’art 10, comma 3, ai sensi del quale “*A seguito di variazioni al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intervenute su autorizzazione della Commissione Europea e/o decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea riguardanti modifiche a milestone e Target, nonché agli importi destinati alla Misura MIC3 Investimento 3.2. “Sviluppo dell’industria cinematografica (progetto Cinecittà)” il presente accordo è soggetto a revisione in forma scritta e concordata tra le parti”*;

PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore Cinecittà S.p.A. ha comunicato con nota agli atti della Direzione generale Cinema e audiovisivo al prot. 26621-A del 1° giugno 2026 di aver conseguito economie nell’ambito dei Quadri economici di taluni degli interventi progettati, per un importo complessivo di € 1.196.945,00, e di intendere redistribuire tali risorse nell’ambito di altri interventi ricompresi nel progetto, fermi restando gli importi assegnati con suddetto D.M. 29 gennaio 2026, n. 41;

VISTO quanto al riguardo previsto dall’art. 11 dell’Accordo del 1° aprile 2026, n. 6;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Cinecittà S.p.A. ha presentato, in conseguenza di quanto esposto al precedente punto, con nota acquisita agli atti della Direzione generale Cinema e audiovisivo al prot. n. 30428-A in data 24 giugno 2026 una proposta di modifica del Piano Esecutivo di dettaglio per un importo complessivo pari a euro 233.821.183 di cui euro 205.821.183 a valere su fondi PNRR ed euro 28.000.000,00 a valere sui fondi previsti ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

RITENUTO che sussistano i presupposti richiamati nel predetto accordo e che si renda necessario, pertanto, ai sensi dell’art. 11, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi alla luce delle normative attuali riguardo all’utilizzo delle suddette economie, in esito ad una istruttoria da parte della Direzione generale Cinema e audiovisivo, finalizzata alla verifica della coerenza dell’impiego proposto per le economie con gli obiettivi dell’intervento, con i vincoli del PNRR e con il rispetto delle milestone e dei target assegnati;

RITENUTO quindi, di dover procedere alla modifica dell’Accordo del 1° aprile 2026, n. 6;

PRESO ATTO che il progetto ha subito alcune revisioni in conseguenza dell’avvicinarsi di talune varianti in corso d’opera;

CONSIDERATO, inoltre, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione dell’Investimento “Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)” che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che, secondo quanto definito nel presente Accordo, le movimentazioni finanziarie volte a consentire l’investimento costituiranno ristoro delle spese effettivamente sostenute e ammissibili ai sensi dell’Accordo stesso, escluso invece a favore dei soggetti attuatori l’ottenimento di un corrispettivo per l’attività svolta ovvero di un margine di guadagno per la consumazione delle spese stesse;

RITENUTO sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione tra enti pubblici, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle vigenti normative e della

giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il decreto direttoriale del 21 novembre 2025, rep. n. 3941, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2025 al foglio 2468, con il quale ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, alla dott.ssa Ilaria Ivaldi è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio IV "Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva - Vigilanza" nell'ambito della Direzione generale Cinema e audiovisivo;

CONSIDERATO che la dott.ssa Ilaria Ivaldi, in coerenza con le competenze previste dall'allegato n. 5 del decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura", svolge, tra le altre, funzioni di supporto al Direttore generale cinema e audiovisivo nel coordinamento del processo di attuazione degli investimenti del PNRR nelle materie di competenza e assicurando il monitoraggio delle attività e delle iniziative;

VISTO il decreto direttoriale del 19 febbraio 2026, n. 280 con il quale la dott.ssa Ilaria Ivaldi, dirigente del Servizio IV, è stata delegata a sottoscrivere gli atti e i provvedimenti inerenti agli interventi del PNRR e alla sottoscrizione di convenzioni, contratti e atti comunque denominati rientranti nella predetta attività;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

SEZIONE I – PREMESSE, OGGETTO, IMPORTO DELL'ACCORDO E DEFINIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamati.
2. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a. Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR: Ministero della cultura, Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR;
 - b. Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento: Ministero della cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo;
 - c. Soggetto attuatore: Cinecittà S.p.A.;
 - d. Investimento: Missione 1- Componente 3, Misura 3 - Investimento 3.2 "Sviluppo Industria Cinematografica (Progetto Cinecittà)";
 - e. Piano esecutivo Progetto Cinecittà: Allegato 1 del presente Accordo.
3. Il Piano esecutivo come sopra indicato e quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo può essere aggiornato al tempo mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE e secondo le ulteriori previsioni di cui al successivo art. 10 del presente Accordo.
4. Il Soggetto Attuatore come sopra individuato:
 - a. è responsabile della realizzazione operativa degli investimenti;
 - b. è tenuto alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria e a trasmetterla tempestivamente alla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Articolo 2 (Oggetto e importo dell'Accordo)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il Progetto oggetto del presente Accordo è individuato nell'Allegato 1 (Piano esecutivo Progetto Cinecittà). L'importo ammesso a finanziamento per la realizzazione del Progetto è pari ad euro 233.821.183 (duecentotrentatremilioniottocentoventunomilacentottantatre/00) di cui euro 205.821.183 (duecentocinquemilioniottocentoventunomilacentottantatre/00) a valere sui fondi PNRR – *Next Generation EU* e euro 28.000.000,00 (ventottomilioni/00) a valere sui fondi del Bilancio dello Stato AAFF 2024-2025-2026.
2. L'allegato sopra richiamato è stato elaborato tenendo conto della Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, pubblicata con n. 9381/24 del 26 aprile 2024, che modifica la "Decisione di Esecuzione (UE) (ST 10160/21 INIT; ST 10160/21 ADD 1REV 2)" del 13 luglio 2021, rimodulata da ultimo Decisione del Consiglio Ecofin 15106/25 del 25 novembre 2025 e delle modifiche finanziarie susseguenti.
3. Si precisa che, nell'ambito della stima dei costi di cui all'Allegato 1, l'importo dell'IVA non è incluso e non sarà oggetto di rendicontazione ai fini del rimborso a valere sulle risorse del PNRR.
4. Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna Parte nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente Accordo anche con riguardo all'eventuale riprogrammazione dell'importo ammesso a finanziamento.

Articolo 3 (Spese Ammissibili)

1. Le spese sostenute per la realizzazione di quanto previsto nel Piano esecutivo, di cui all'Allegato 1, costituiscono spese ammissibili a finanziamento purché coerenti con le finalità previste dall'intervento e nel rispetto dei vincoli definiti secondo la Missione, la Componente, la Misura e l'Investimento 3.2 del PNRR.
2. Le spese sostenute di cui al comma 1 sono oggetto di verifica di regolarità amministrativo-contabile secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente e sulla base delle disposizioni e procedure di cui alla circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze e successivi aggiornamenti intervenuti.
3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, per ogni spesa finanziabile per la realizzazione degli interventi, si deve in ogni caso fare riferimento alla normativa nazionale e euro unitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE), nonché ad eventuali successivi atti di indirizzo delle Amministrazioni responsabili degli interventi che vanno anche nel prosieguo a definire ulteriori e specifici aspetti in riferimento all'ammissibilità delle singole spese, anche con specifico riferimento ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 17, par.2, del Regolamento (UE) 241 del 12 febbraio 2021, che include, tra le altre cose, gli interventi realizzati dal 1 febbraio 2020 alla data di adozione del Piano.
4. Le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020 e fino alla data di sottoscrizione dell'Accordo n. 2 del 25 gennaio 2023, fermo restando la verifica dell'ammissibilità delle stesse ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, saranno ricollegate all'Investimento 3.2. "Sviluppo dell'industria cinematografica (progetto Cinecittà)" in virtù dell'atto amministrativo della Direzione generale Cinema e audiovisivo di riconduzione dei progetti ai relativi CUP associati al PNRR, in cui sono indicati gli atti prodotti, le relative fatture e i pagamenti effettuati.

SEZIONE II – TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E DURATA DELL'ACCORDO

Articolo 4 (Termini di attuazione del Progetto e durata dell'Accordo)

1. Le attività del Piano esecutivo di cui all'Allegato 1 devono essere portate a termine e

completate entro la data indicata nell'Allegato 1 medesimo, ovvero nella diversa data concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo Piano esecutivo, con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, del presente Accordo, e, in ogni caso entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia per la definizione e conclusione degli interventi a valere sul PNRR.

2. La presentazione delle richieste di pagamento all'Amministrazione centrale titolare di Interventi PNRR, ivi inclusa la richiesta di pagamento finale, è regolata dall'art. 8 del presente Accordo.
3. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scade con l'integrale esecuzione di tutte le obbligazioni delle Parti, inclusa l'integrale erogazione del sostegno finanziario del Progetto.
4. Il Soggetto Attuatore è comunque obbligato ad assicurare la conservazione e la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche eurounitari eseguiti successivamente alla conclusione dell'investimento.

SEZIONE III – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Articolo 5

(Obblighi della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo (DGCA) si obbliga a:
 - a. garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - b. assicurare che venga utilizzato il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, (sistema ReGiS), assicurandone la corretta implementazione e verificando che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati previsti nell'ambito del PNRR per gli interventi finanziati;
 - c. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure poste in essere dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 - d. verificare la tempestività con cui il Soggetto attuatore procede alla realizzazione delle attività progettuali, compreso lo svolgimento delle eventuali procedure relative ai Soggetti realizzatori, e nell'analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Soggetto attuatore ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, all'Ispettorato generale per il PNRR ed alla Struttura di Missione per il PNRR;
 - e. informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - f. monitorare il livello di conseguimento di milestone e target previsti dal PNRR lungo tutta l'attuazione dell'investimento oggetto del presente Accordo, al fine di consentire il rispetto degli impegni assunti dall'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR e di assicurare la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione europea secondo le tempistiche e le modalità definite

- dall'art. 22 del Reg. (UE) 241/2021;
- g. verificare, nel corso di tutta l'attuazione, che il Soggetto attuatore garantisca la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata nell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - h. verificare che il Soggetto attuatore effettui i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese, ed adotti tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'utilizzo delle risorse ed i casi di frode, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
 - i. garantire, qualora richiesto dall'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR, nonché dall'Ispettorato generale e dalla Struttura di Missione per il PNRR, la raccolta di informazioni su eventuali criticità nel raggiungimento dei milestone e target nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di tali criticità nonché sulle possibili azioni correttive intraprese o da avviare;
 - j. assicurare che il Soggetto attuatore conservi tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di renderli disponibili alle Autorità nazionali e euro unitarie responsabili per le attività di controllo e di audit;
 - k. provvedere al recupero dal Soggetto attuatore delle eventuali risorse indebitamente corrisposte ed alla restituzione delle stesse all'Amministrazione;
 - l. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento dalla normativa euro unitaria in vigore, per tutta la durata dell'Accordo.

Articolo 6 **(Obblighi del Soggetto Attuatore)**

- 1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto Attuatore si obbliga, in relazione al Piano esecutivo (allegato 1), a:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa euro unitaria e nazionale vigente e che sarà adottata nel corso di esecuzione dell'Accordo, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 del 23 settembre 2024 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; il tutto nella forma dell'adozione e mantenimento di un piano anticorruzione e trasparenza ai sensi della L. 190/2012 vale adempimento al predetto principio di sana gestione;
 - c. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - d. rispettare, ove applicabili, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e euro unitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
 - e. rispettare il principio di parità di genere e i diritti delle persone con disabilità, laddove applicabile, in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati, sempre ove applicabili, relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - f. dare piena attuazione al Progetto, così come illustrato nel Piano esecutivo di cui all'Allegato 1, ammesso a finanziamento, garantendone l'avvio tempestivo e la

- realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nel rispetto del relativo cronoprogramma e di sottoporre alla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento le eventuali modifiche del Progetto;
- g. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - h. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
 - i. caricare sul sistema informatico di cui al punto h. la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
 - j. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale di cui al punto h., nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla stessa Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
 - k. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e trasmettere alla stessa i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - l. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - m. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, dell'Ispettorato generale per il PNRR, della Struttura di Missione per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
 - n. presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - o. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione centrale

titolare di interventi PNRR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e del cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 del, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;

- p. inoltrare, per il tramite del sistema informatico ReGiS, le richieste di pagamento alla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- q. conformarsi alle indicazioni fornite dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR nonché alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'Investimento;
- r. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, fermo quanto in particolare previsto dall'art. 8 del presente Accordo;
- s. garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- t. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR;
- u. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che la Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR ricevano tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- v. fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti euro unitari e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e per tutta la durata del progetto;
- w. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicando eventuali irregolarità o frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza, anche adottando le misure necessarie nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- x. Fermo quanto precede, e fermo altresì il conseguimento dei target e delle milestone previsti dal Piano esecutivo, il Soggetto Attuatore si obbliga espressamente a rispettare i seguenti principi e obblighi:
 - i. principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do no significant harm" - DNSH), in ragione del quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è diretto a provare che gli investimenti e le riforme previste non

ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo rispetto dovrà essere dimostrato con la produzione della documentazione (anche in forma di autodichiarazione ove ammessa) inerente al predetto DNSH e i relativi principi operativi;

- ii. principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale e il relativo rispetto dovrà essere dimostrato con la produzione della documentazione (anche in forma di autodichiarazione ove ammessa).

Articolo 7

(Ulteriori obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a facilitare gli eventuali controlli in loco, effettuati dall'Unità di Missione per il PNRR, dall'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa euro unitaria.

Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale, o quanto meno in quella contrattuale, l'emblema dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR.

SEZIONE IV – CUP, RENDICONTAZIONE SPESE E PROCEDURA DI PAGAMENTO

Articolo 8

(CUP, monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere, sia per il Progetto che per ciascun singolo intervento, ad ottenere il corrispondente Codice Unico di Progetto (CUP).
2. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall'Amministrazione medesima (ReGiS) e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento, nonché ogni atto necessario alla Direzione generale Cinema e audiovisivo per la rendicontazione di ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
3. Il Soggetto Attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico (ReGiS), per il tramite della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, la richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai

milestone e target del PNRR; tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e nella relativa manualistica allegata.

4. Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto Attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.
5. Il Soggetto Attuatore, secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.

Articolo 9

(Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo)

1. L'Amministrazione centrale titolare di investimenti PNRR, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, su richiesta della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, rende disponibile al Soggetto Attuatore:
 - a. una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % (dieci per cento) del budget della linea di investimento in oggetto, elevata ad un massimo del 30% (trenta per cento) come previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legge 19/2024, tramite il sistema ReGiS. L'importo dell'anticipazione potrà essere maggiorato in casi eccezionali, debitamente motivati dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento e previa valutazione positiva dell'Ispettorato generale per il PNRR;
 - b. una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% (novanta per cento) dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di trasferimento, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto 6 dicembre 2024 del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - c. una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto 6 dicembre 2024 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Fermo restando l'obbligo per il Soggetto attuatore dell'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero della comunicazione dei dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27.
3. Il Soggetto Attuatore dovrà presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, secondo la normativa vigente e le indicazioni dell'Amministrazione Centrale titolare dell'Investimento.
4. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, prima di procedere all'erogazioni del saldo finale, verifica la regolarità della richiesta e, mediante appropriati metodi di campionamento, la documentazione giustificativa delle spese dichiarate. Le verifiche a

campione sulla documentazione giustificativa delle spese sono rivolte ad accertare la correttezza e l'ammissibilità delle spese dichiarate, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all'intervento.

5. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target e milestone, in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, la duplicazione di finanziamenti.
6. Resta salva la possibilità per il Soggetto Attuatore di utilizzare ulteriori fonti di finanziamento per il completamento o ulteriore sviluppo delle attività oggetto di Progetto.

SEZIONE V – VARIAZIONI DEL PROGETTO, REVOCA O RIDUZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO

Articolo 10

(Variazioni del Progetto)

1. Il Soggetto Attuatore può proporre variazioni al Piano esecutivo che devono essere autorizzate in forma scritta dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento la quale si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
2. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR si riserva comunque la facoltà di far apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatore.
3. A seguito di variazioni al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intervenute su autorizzazione della Commissione Europea e/o decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea riguardanti modifiche a milestone e target, nonché agli importi destinati alla Misura M1C3 Investimento 3.2. "Sviluppo dell'industria cinematografica (progetto Cinecittà)" il presente accordo è soggetto a revisione in forma scritta e concordata tra le parti.

Articolo 11

(Utilizzo delle economie)

1. Fermo restando l'obbligo di conseguimento di milestone e target associati all'intervento, eventuali economie di spesa derivanti da provvedimenti di revoca o da qualsiasi altra provenienza rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura, che può disporre previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi soprarichiamati e alle tempistiche attuative previste dal PNRR.
2. L'eventuale utilizzo delle suddette economie è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte del Soggetto attuatore e allo svolgimento della relativa istruttoria da parte della Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento, finalizzata alla verifica della coerenza dell'impiego proposto con gli obiettivi dell'intervento, con i vincoli del PNRR e con il rispetto delle milestone e dei target assegnati.

Articolo 12

(Rettifiche finanziarie, revoca o riduzione del sostegno finanziario)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse in favore del Soggetto Attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Struttura di coordinamento per l'attuazione

dell'intervento e dall'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, a recuperare le somme indebitamente corrisposte. Il Soggetto Attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

2. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga i relativi milestone e target intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.
3. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non raggiunga le milestone e i target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l'Amministrazione titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'Accordo di finanziamento tra Commissione UE e Stato membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati ovvero le milestone e i target correlati.

SEZIONE V – PREVISIONI FINALI

Articolo 13

(Risoluzione per inadempimento)

1. La Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento può avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto Attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR degli obblighi imposti dalla normativa euro unitaria.

Articolo 14

(Trattamento fiscale dell'Accordo)

1. Le Parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto."

Articolo 15

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di

collaborazione è effettuato dalle medesime Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che:
 - a. quanto alla Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la Direzione generale Cinema e audiovisivo in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è il dott. Giorgio Carlo Brugnoni;
 - b. quanto a CINECITTA' S.p.A. (i) il titolare del trattamento dei dati personali, è la società Cinecittà S.p.A. in persona del Rappresentante legale e il (ii) Responsabile del trattamento è la dott.ssa Manuela Cacciamani.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 16 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - a. per la Struttura di coordinamento per l'attuazione dell'intervento
PEC: dg-ca@pec.cultura.gov.it;
 - b. per CINECITTA' S.p.A. PEC: cinecittasrl1@legalmail.it.

Articolo 17 (Risoluzione di controversie)

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme euro unitarie e nazionali di riferimento.

Articolo 19 (Efficacia)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla registrazione, da parte degli organi di controllo, del relativo provvedimento amministrativo di approvazione.

Per la Struttura di coordinamento
per l'attuazione dell'intervento
Direzione generale Cinema e audiovisivo
dott.ssa Ilaria Ivaldi
(giusta delega del Direttore Generale Cinema
e Audiovisivo rep. 280 del 19 febbraio 2026)

Per Cinecittà S.p.A.
dott.ssa Manuela Cacciamani

* Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 17 dicembre 2012.